

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 52/2004 il Tribunale di Bassano del Grappa - adito da Ivan Bonaldi, Giancarlo Bonaldi e Dorella Bonaldi nei confronti di Giancarlo Zilio - costituì una servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi agricoli su un fondo in Mussolente appartenente al convenuto, a vantaggio di quello limitrofo di proprietà degli attori.

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza n. 1359/2009 ha rigettato il gravame. A tale pronuncia il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo tra l'altro (per quanto ancora rileva in questa sede): - la costituzione coattiva di servitù di passaggio può essere utilmente chiesta, come nella specie, nei confronti del proprietario di uno soltanto dei fondi da attraversare per raggiungere la via pubblica, ben potendosi agire separatamente nei confronti degli altri o concludere accordi con loro; - il diverso percorso indicato in alternativa dal consulente tecnico di ufficio è meno conveniente, a causa della maggiore lunghezza e del più elevato numero dei fondi da asservire.



Giancarlo Zilio ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Ivan Bonaldi si è costituito con controricorso. Giancarlo Bonaldi e Dorella Bonaldi non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha presentato una memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Giancarlo Zilio si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, che era stata da lui sollevata in base al rilievo che il proprio fondo non è l'unico interposto tra quello degli attori e la strada pubblica, essendovene altri i cui proprietari avrebbero dovuto essere chiamati a partecipare anch'essi al giudizio.

Nella giurisprudenza di legittimità la questione posta dal ricorrente ha avuto soluzioni divergenti.

Inizialmente questa Corte si è univocamente orientata nel senso che «la costituzione della servitù di passaggio coattivo non è impedita dal fatto che il passaggio debba avvenire anche su fondi di altri proprietari, non presenti in giudizio, ben potendo l'attore provvedere nei



loro confronti con domande separate e con accordi distinti, anteriori o successivi alla pretesa fatta valere in giudizio» (Cass. 15 giugno 1962 n. 1500, 12 giugno 1963 n. 1582, 29 ottobre 1964 n. 2671, 24 giugno 1965 n. 1324, 9 maggio 1966 n. 1182, 25 luglio 1969 n. 2825) e che quindi «la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattiva non determina la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi sui quali dovrebbe ugualmente realizzarsi il passaggio; la sentenza relativa non è *inutiliter data* in quanto a completamento del passaggio l'attore può nei confronti degli altri proporre domande separate o stipulare accordi distinti» (Cass. 28 giugno 1967 n. 1612, 11 giugno 1968 n. 1856, 11 luglio 1974 n. 2072, 17 marzo 1975 n. 1019, 7 dicembre 1976 n. 4558, 11 ottobre 1979 n. 5291, 21 luglio 1980 n. 4778, 8 gennaio 1981 n. 160, 25 maggio 1983 n. 3601, 9 giugno 1983 n. 3958, 16 novembre 1984 n. 5829).

A questo indirizzo non si sono invece attenute Cass. 14 luglio 1980 n. 4515 e 5 aprile 1984 n. 2205, secondo cui «la domanda diretta alla costituzione di servitù di passaggio coattivo,

per il caso in cui la situazione di interclusione non sia ovviabile mediante il transito su un solo fondo frapponentesi con la strada pubblica (vi siano o meno altri fondi contigui idonei al medesimo fine), ma richieda invece l'attraversamento di una pluralità di fondi, ubicati in consecuzione, deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari di detti ultimi fondi, in qualità di litisconsorti necessari, tenuto conto che la sentenza emessa nei confronti soltanto di uno di essi non produrrebbe alcun risultato pratico e non sarebbe suscettibile di esecuzione».

Investite del compito di comporre il contrasto che così era insorto, le sezioni unite hanno aderito alla tendenza minoritaria, decidendo che «l'azione per la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo intercluso (art. 1051 cod. civ.) deve essere promossa, nel caso in cui si frappongano più fondi rispetto all'accesso alla via pubblica, nei confronti di tutti i proprietari di tali altri fondi, in qualità di litisconsorti necessari, perché attiene ad un rapporto unico ed inscindibile, alla stregua dell'inidoneità di una pronuncia, che accolga

domanda proposta contro uno od alcuni soltanto di detti proprietari, al soddisfacimento dell'utilità per cui l'azione medesima è contemplata» (Cass. s.u. 3 febbraio 1989 n. 670 e n. 671).

A questo principio la successiva giurisprudenza di legittimità si è generalmente uniformata (Cass. 17 agosto 1990 n. 8349, 26 marzo 1993 n. 3644, 24 settembre 1994 n. 7848, 24 febbraio 1995 n. 2124, 29 gennaio 1996 n. 658, 30 marzo 1999 n. 3054, 4 febbraio 2003 n. 1612), ma talvolta se ne è discostata, ignorando la pronuncia delle sezioni unite e richiamando invece *per saltum* il precedente orientamento maggioritario (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9565, 16 giugno 2000 n. 8192, 17 marzo 2006 n. 6069, 15 giugno 2011 n. 13101). Per tale ragione il ricorso in esame è stato assegnato alle sezioni unite, perché di nuovo affrontino e risolvano la questione di cui si tratta.

Ritiene il collegio di dover ribadire che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio, come si era deciso con le citate Cass. s.u. 670 e 671/1998, deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica. È nell'ac-

cesso a questa, infatti, che consiste l'oggetto del diritto riconosciuto dall'art. 1051 cod. civ. al proprietario del fondo intercluso: la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale. Si tratterebbe del frammento di qualcosa che la disposizione citata configura come unitario e indivisibile, poiché soltanto nella sua interezza può svolgere la funzione che gli è propria.

La carenza di una domanda formulata con tali limiti, allora, appare attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del *petitum*: non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché l'azione, come in concreto esercitata, non li riguarda; ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella "possibilità giuridica" - ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata

in giudizio a una norma che le dia fondamento -
poiché il bene della vita reclamato dall'attore
non gli è accordato dall'ordinamento.

Ne consegue che in questi casi non deve esse-
re disposta l'integrazione del contraddittorio,
ma che la domanda va rigettata, perché diretta a
far valere un diritto inesistente.

Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e
restando assorbiti gli altri (con i quali viene
lamentata la mancata pronuncia sul punto della
dedotta non effettiva interclusione del fondo
pretesamente dominante), la sentenza impugnata
deve essere cassata e la causa può essere sen-
z'altro decisa nel merito in questa sede, con
pronuncia di rigetto della domanda: non sono
infatti necessari ulteriori accertamenti di
fatto, essendo incontroverso che Ivan Bonaldi,
Giancarlo Bonaldi e Dorella Bonaldi non sono già
titolari di servitù di passaggio, comunque costi-
tuite, sugli altri fondi che dovrebbero attraver-
sare, oltre a quello appartenente a Giancarlo
Zilio, per accedere alla strada pubblica.

Le spese dell'intero giudizio vengono compen-
sate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili
nei contrasti di giurisprudenza di cui si detto.

DISPOSITIVO

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata; decidendo nel merito, rigetta la
domanda di costituzione di servitù coattiva
proposta da Ivan Bonaldi, Giancarlo Bonaldi e
Dorella Bonaldi nei confronti di Giancarlo Zilio;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudi-
zio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il Presidente

(Roberto Preden)




Il Consigliere estensore

(Ettore Bucciante)



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

Depositata in Cancelleria
oggi 22 APR 2013

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

